

# COMUNE DI SAN SOSTENE

(PROVINCIA DI CATANZARO

# ORDINANZA N. 50

#### IL SINDACO

OGGETTO: Prevenzione Incendi, Pulizia.

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Vista la legge 225/92 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lvo n. 112/98 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visto il D.Lvo n. 267/2000;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale;

Visti l'art. 185, comma 1, lettera f), in forza del quale non rientrano nella gestione dei rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo. gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonché [, fino al 31 dicembre 2022,] la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana." e l'art. 182, comma 6-bis, in forza del quale "Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili".

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti o abbandonate ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene pubblico;

# **INVITA**

i cittadini, in caso di avvistamento incendio, di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: Corpo Forestale dello Stato tel. 1515 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115

# **ORDINA**

- 1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio:
- Alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione. La pulitura deve essere estesa, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali o margini dei marciapiedi fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte;
- Allo sgombero da detriti, immondizie e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- Al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- 2. nonché, fino al 30 settembre 2022,
  - i proprietari e conduttori di terreni sono obbligati al mantenimento delle predette condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo;
  - non è consentita l'accensione di fuoco, se non autorizzato, in qualunque luogo appartenente al territorio comunale di San Sostene, anche se rientrante nelle normali pratiche agricole.
  - è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano;
  - tutti i boschi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;
  - chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio o di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire le Forze dell'Ordine;
  - nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Carabinieri Forestale;

# dispone

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino a espressa adozione di atto di revoca o modifica, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

#### demanda

- alla Polizia Municipale Associata di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
- all'amministratore comunale, delegato ai Lavori Pubblici, Aversa Michele, il controllo del servizio di manutenzione del verde pubblico e la pulizia lungo le vie pubbliche;
- all'amministratore comunale, delegato all'Ambiente, Carioti Vincenzo, il controllo della corretta manutenzione dei terreni privati;

#### avverte

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00;

- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito sanzione pecuniaria amministrativa da € 159,00 ad € 639,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo specificato nella presente ordinanza, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.
- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

#### informa

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

# dispone

- che la presente ordinanza:
- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata al Settore Tecnico e alla Polizia Municipale Associata dell'Ente;
- d) sia comunicata alla Prefettura di Catanzaro;
- e) sia comunicata ai Carabinieri Forestali di Davoli;
- f) sia comunicata ai delegati amministratori comunali Aversa Michele e Carioti Vincenzo.

San Sostene, 20 giugno 2022

